

Il domicilio della persona giuridica nel diritto intercantonale

L'Alta Corte ha esaminato quali sono i criteri formali e sostanziali necessari per attribuire il domicilio fiscale primario ad un Cantone o all'altro, che hanno causato una doppia imposizione



Samuele Vorpe
Responsabile del Centro competenze tributarie della SUPSI

Sentenza TF n. 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019; A. AG contro Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e Steuerverwaltung des Kantons Zug; doppia imposizione intercantionale, assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede bucalettere nel Canton Zugo, attività nel settore immobiliare nel Canton Ticino, Zugo non ha diritto al precipuo del 10%.

Nei casi di doppia imposizione intercantionale, l'assoggettamento di una persona giuridica è determinato dalla sua sede sociale (criterio formale), vale a dire dove, di regola, sono esercitate la direzione e l'amministrazione, rispettivamente quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria. In mancanza di questi elementi, determinante è il luogo della sua amministrazione effettiva (criterio sostanziale), vale a dire dove la persona giuridica ha il suo centro economico e dove la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello in cui è svolta in maniera preponderante. A meno che la gestione non si concentri nelle mani di una sola persona, che opera in più luoghi senza che la società disponga di personale o infrastrutture specifiche, il posto nel quale si tengono le riunioni del CdA o l'Assemblea generale rispettivamente nel quale vivono gli azionisti non hanno invece rilievo. Nel caso in specie, l'autorità fiscale del Canton Zugo, che ha trattenuto un'imposta pari al 10% del precipuo della A. AG, è tenuta a restituirla alla ricorrente sulla base del divieto della doppia imposizione intercantionale stabilito all'art. 127 cpv. 3 Cost. Questo principio vieta che una persona giuridica venga imposta sulle quote con una percentuale superiore al 100%, considerando che il fisco ticinese – a ragione – l'ha assoggettata illimitatamente, attribuendosi la quota del 100% d'imposizione di utile e capitale e attuando riprese a vario titolo.

I. I fatti iniziali	370
A. Un precipuo di troppo che porta ad una tassazione delle quote superiore al 100%.....	370
B. UTPG e CDT confermano l'assoggettamento illimitato nel Canton Ticino.....	371

II. Il ricorso di diritto pubblico al TF	371
A. Le richieste della ricorrente per evitare la doppia imposizione.....	371
B. Le condizioni di ammissibilità.....	371
C. L'esame delle censure sollevate dalla ricorrente da parte del TF.....	371
D. Il divieto della doppia imposizione intercantionale.....	372
E. L'assoggettamento personale della persona giuridica nei rapporti intercantionali	372
1. I criteri della sede o dell'amministrazione effettiva.....	372
2. L'onere probatorio	372
3. Le motivazioni della CDT	372
4. Per la ricorrente la CDT ha violato i divieti di discriminazione e d'arbitrio	373
5. Il divieto di discriminazione	373
6. Il divieto d'arbitrio.....	373
7. Secondo il giudizio del TF la CDT ha valutato la fattispecie correttamente.....	374
III. Conclusioni	374

I. I fatti iniziali

A. Un precipuo di troppo che porta ad una tassazione delle quote superiore al 100%

La A. AG, è nata dalla scissione della B. SA ed è una società anonima con sede a Zugo, che si occupa di vendita e locazione di appartamenti e immobili nel Canton Ticino e zone limitrofe e, in particolare, a X. Dal gennaio 2014 essa ha ripreso l'attività dello stabilimento d'impresa che la B. SA aveva nel Canton Ticino.

Presidente del Consiglio di amministrazione (CdA) della A. AG, con firma individuale, è C., con domicilio a Y. (Nidvaldo), mentre D., con domicilio a Z. (Zugo), è membro con firma collettiva a due.

Il 28 ottobre 2015, la A. AG ha trasmesso la dichiarazione d'imposta per l'imposta cantonale (IC) e l'imposta federale diretta (IFD) del 2014 sia all'autorità fiscale del Canton Ticino, dove nel periodo fiscale 2013 era stata rivendicata – senza

obiezioni – l'imposizione illimitata sull'utile e sul capitale, sia all'autorità fiscale del Canton Zugo, dove la società ha invece la sua sede formale.

Preso atto della situazione e per ribadire l'integrale imponibilità della contribuente nel Canton Ticino, il 30 ottobre 2015 l'Ufficio tassazione delle persone giuridiche (UTPG) ha contattato l'autorità fiscale del Canton Zugo. Non essendo dello stesso parere, il medesimo giorno quest'ultima ha tuttavia emesso la notifica di tassazione 2014, trattenendo un precipuo del 10%. Questa decisione non è stata in seguito impugnata.

L'11 novembre 2016 il fisco ticinese ha a sua volta notificato alla contribuente la tassazione 2014, attribuendo al Canton Ticino la quota del 100% d'imposizione di utile e capitale e attuando riprese a vario titolo.

B. UTPG e CDT confermano l'assoggettamento illimitato nel Canton Ticino

Il reclamo interposto contro la stessa dalla contribuente, per far valere l'illiceità delle riprese e denunciare – in relazione al precipuo del 10%, ritenuto corretto – una doppia imposizione effettiva è stato respinto. Un ulteriore gravame contro la tassazione ticinese è stato considerato infondato anche dalla Camera di diritto tributario (CDT) del Tribunale d'appello del Canton Ticino che, con sentenza del 30 marzo 2018, ha confermato l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino.

II. Il ricorso di diritto pubblico al TF

A. Le richieste della ricorrente per evitare la doppia imposizione

Con ricorso in materia di diritto pubblico del 30 aprile 2018, la A. AG si è allora rivolta al Tribunale federale (TF) chiedendo:

- in via principale, che la decisione della CDT sia riformata riconoscendo al Canton Ticino solo una quota d'imposizione pari al 90%;
- in via subordinata, che la decisione di tassazione emessa il 30 ottobre 2015 dal fisco del Canton Zugo sia annullata e che l'imposta pagata allo stesso, pari a fr. 3'984,65, le venga restituita.

La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino e la CDT hanno chiesto che il giudizio impugnato sia confermato. Il fisco del Canton Zugo ha, per contro, rinunciato a formulare osservazioni; domanda però che, in caso di accoglimento della conclusione subordinata, le spese vengano poste integralmente a carico della ricorrente, siccome la situazione di doppia imposizione venutasi a creare è da ricondurre alla sola condotta di quest'ultima. Con osservazioni del 18 giugno 2018, l'insorgente contesta tale richiesta e si riconferma nelle proprie conclusioni.

B. Le condizioni di ammissibilità

Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 della Legge federale sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110) ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da

un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dalla destinataria del giudizio contestato (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 ss. LTF[1].

Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione, l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati può venire accompagnata da quella delle decisioni degli altri Cantoni che si prevalgono della sovranità fiscale[2]. Nel caso in esame, lecita è di conseguenza pure la conclusione che viene formulata in via subordinata, volta all'annullamento della decisione di tassazione già presa dall'autorità fiscale del Canton Zugo[3].

C. L'esame delle censure sollevate dalla ricorrente da parte del TF

Il TF verifica liberamente l'applicazione del diritto federale, così come la conformità del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze cantonali alle disposizioni della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) (art. 106 cpv. 1 LTF)[4].

Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, la violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata solo se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF)[5]. Lo stesso vale quando le disposizioni della LAID lasciano un certo margine di manovra ai Cantoni, la verifica dell'interpretazione del diritto cantonale essendo pure limitata all'eventuale violazione di diritti fondamentali[6].

In via di principio, visto che il Canton Zugo rinuncia a formulare osservazioni di merito, il TF fonda anche nella fattispecie il suo esame giuridico sull'accertamento dei fatti che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF)[7]. Esso se ne può scostare soltanto se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove agli atti[8].

In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il TF ammette una violazione dell'art. 9 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) solo quando l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un

[1] Sentenze TF n. 2C_50/2014 del 28 maggio 2014 consid. 1.1 e n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 consid. 1.1.

[2] DTF 133 I 300 consid. 2.4.

[3] Sentenza TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 1.4.

[4] DTF 131 II 710 consid. 1.2.

[5] DTF 134 II 244 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 3.2.

[6] DTF 134 II 207 consid. 2.

[7] DTF 139 II 373 consid. 1.7; Sentenze TF n. 2C_332/2015 del 23 luglio 2015 consid. 2.2; n. 2C_441/2013 del 27 marzo 2014 consid. 2.3; 2C_891/2011 del 23 luglio 2012 consid. 1.3 e 2C_375/2010 del 22 marzo 2011 consid. 1.3.

[8] DTF 136 III 552 consid. 4.2; Sentenza TF n. 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2.

mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, in base ai fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili[9]. In conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente argomentare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio[10].

D. Il divieto della doppia imposizione intercantionale

Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantionale è vietata; la Confederazione prende i provvedimenti necessari. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale)[11].

In relazione al periodo fiscale 2014, il giudizio impugnato conferma che l'amministrazione effettiva della ricorrente si trovava nel Cantone Ticino; escludendo che essa sia "un'impresa intercantionale", nega anche i presupposti per l'attribuzione di un precipuo al Canton Zugo. Nella misura in cui già sussiste una decisione nella quale le autorità fiscali di quest'ultimo Cantone giungono ad altra conclusione, è, quindi, data una doppia imposizione attuale.

E. L'assoggettamento personale della persona giuridica nei rapporti intercantionali

1. I criteri della sede o dell'amministrazione effettiva

Una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale quando ha sede o amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della Legge tributaria del Canton Ticino [LT; RL 640.100] rispettivamente art. 20 cpv. 1 LAID).

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è, di principio, illimitato[12]. Secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantionale, l'assoggettamento di una persona giuridica viene definito in prima battuta dalla sua sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a Registro di commercio (RC). Non ci si fonda tuttavia sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro posto, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, rispettivamente quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, determinante è infatti il luogo dell'amministrazione effettiva[13].

Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e, di fatto, rispettivamente dove la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, decisivo è quello in cui questa è svolta in maniera preponderante. A meno che la gestione non si concentri nelle mani di una sola persona, che opera in più luoghi senza che la società disponga di personale o infrastrutture specifiche, il posto nel quale si tengono le riunioni del CdA o l'Assemblea generale rispettivamente nel quale vivono gli azionisti non hanno, invece, rilievo[14].

2. L'onere probatorio

Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente[15]. In quanto aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale dev'essere sostanziata dall'autorità di tassazione. Quando, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede situata altrove, l'amministrazione effettiva di una persona giuridica nel Cantone appare come assai probabile, la prova del contrario spetta, però, al contribuente[16].

3. Le motivazioni della CDT

Chiamata ad esprimersi sulla fattispecie, relativa al periodo fiscale 2014, e fatto rinvio alle norme, rispettivamente alla giurisprudenza appena riassunte, la CDT ha confermato che la ricorrente era integralmente imponibile nel Canton Ticino, poiché non si trattava di un'impresa intercantionale.

Sottolineato che, per il 2013, il fisco ticinese aveva già ritenuto che la contribuente fosse illimitatamente imponibile nel Canton Ticino e che ella avesse accettato tale decisione, i Giudici ticinesi hanno considerato che, anche per il 2014, la sede a Zugo avesse solo natura formale, osservando:

- che in base al contratto di licenza sottoscritto con la E., l'attività commerciale dell'insorgente è svolta nel territorio del Sopraceneri e del Moesano;
- come l'attività di mediazione nel settore immobiliare sia localizzata, in particolare, nella zona di X.; ciò è suggerito dalla stessa ragione sociale della ricorrente (A. AG), nonché dallo scopo sociale iscritto negli statuti;
- che l'attività dirigenziale è svolta dall'azionista e presidente del CdA della società (con firma individuale), C., la quale ha un legame stretto con il Canton Ticino, ritenuto che la stessa è imposta per il 50% nel luogo di domicilio (Nidvaldo) e per il 50% al sud delle Alpi, mentre non ha fiscalmente alcun legame con il Canton Zugo;

[9] Sentenza TF n. 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4.

[10] DTF 133 IV 286 consid. 1.4; 128 I 295 consid. 7a.

[11] DTF 134 I 303 consid. 2.1; 133 I 308 consid. 2.1; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantionale, 3ª ed., Berna 2015, p. 11 ss.

[12] DTF 139 II 78 consid. 2.2 e 2.3; Sentenza TF n. 2C_848/2017 del 7 settembre 2018 consid. 3.1.

[13] Sentenze TF n. 2C_848/2017 del 7 settembre 2018 consid. 3.2 e n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.

[14] Sentenze TF n. 2C_483/2016 del 11 novembre 2016 consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2; DANIEL DE VRIES REILINGH, La double imposition intercantionale, 2ª ed., Berna 2013, n. 387 ss.

[15] DTF 140 II 248 consid. 3.5.

[16] Sentenze TF n. 2C_848/2017 del 7 settembre 2018 consid. 3.3 e n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.

- d) che la ricorrente ha in locazione un appartamento a X., occupato dalla presidente del CdA, mentre a nome di quest'ultima è immatricolato un natante per la navigazione sul lago Maggiore;
- e) che il personale impiegato dalla contribuente è costituito da persone residenti esclusivamente nel Cantone Ticino, dove vengono sostenute anche le principali spese di pubblicità, sponsor e rappresentanza;
- f) che D., secondo membro del CdA, è domiciliato a Z. (Zugo), ma che la sua funzione nella società è di fatto passiva e la sua presenza nel CdA serve alla ricorrente perché altrimenti non vi sarebbe nessuna persona iscritta nell'albo dei fiduciari;
- g) che sulla carta intestata vengono indicati, quali numeri di telefono fisso e di fax, dei recapiti localizzati in Ticino.

Sulla scorta di quanto sostenuto dalla ricorrente, la quale ha sottolineato che le riunioni tri/quadrimestrali del CdA avevano luogo a Zugo e che lì veniva tenuta anche la contabilità. I giudici hanno, quindi, aggiunto che:

- a) per stabilire dove sia situata l'amministrazione di una società, determinante è il luogo della sua direzione corrente non, invece, quello in cui si svolge la semplice attività amministrativa e neppure quello in cui si riunisce il CdA;
- b) in questa prospettiva, è innegabile che l'attività propria dell'insorgente, consistente essenzialmente nella mediazione nel settore immobiliare, si svolge a X. e, tutt'al più, nel Sopraceneri e nel Moesano, certo non nel Canton Zugo;
- c) il fatto che "i clienti facoltosi che possono permettersi di acquistare case di pregio non si trovano a X., ma nella Svizzera interna", come pure la circostanza che la presidente del CdA partecipi a diverse manifestazioni organizzate da E. in altri Cantoni o all'estero, permettono forse di concludere che C. si assenta spesso da X., ma non di dimostrare che l'amministrazione effettiva della società insorgente si svolge a Zugo.

4. Per la ricorrente la CDT ha violato i divieti di discriminazione e d'arbitrio

Nella sua impugnativa, la ricorrente ritiene per contro che le conclusioni cui giunge la Corte cantonale violino il divieto di discriminazione (art. 127 Cost.) e siano lesive del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.).

5. Il divieto di discriminazione

Denunciando una violazione del divieto di discriminazione, la ricorrente si richiama, come detto, all'art. 127 cpv. 3 Cost. Rileva che, nel nostro caso, la discriminazione è data dal trattamento sfavorevole e, quindi diverso, che le è stato riservato rispetto a un contribuente imponibile illimitatamente nel Cantone Ticino, siccome le autorità ticinesi l'hanno tassata al 100%, mentre avrebbero potuto imporla solo al 90%.

Oltre al divieto di doppia imposizione, virtuale o effettiva, dall'art. 127 cpv. 3 Cost. viene dedotto anche un divieto di discriminazione. La sua portata non è, tuttavia, quella prospettata dall'insorgente. In effetti, ciò cui mira il divieto richiamato è piuttosto sanzionare un Cantone che imponga

maggiormente un contribuente solo per il fatto che quest'ultimo non sia imponibile completamente sul suo territorio, ma in parte anche altrove^[17].

Simile caso non è però dato nella fattispecie che ci occupa. La maggior imposizione cui è sottoposta la ricorrente non è, infatti, dovuta a un diverso trattamento da parte dell'autorità fiscale ticinese a dipendenza del fatto che una persona sia o meno illimitatamente imponibile sul suo territorio, bensì al fatto che il Cantone Ticino ritiene di poterla tassare illimitatamente, mentre essa considera che l'imposizione vada suddivisa con il Canton Zugo ed è, quindi, riconducibile non già a una discriminazione quanto piuttosto alla doppia imposizione effettiva di cui già si è detto e ancora si dirà.

6. Il divieto d'arbitrio

Richiamandosi al divieto d'arbitrio, la ricorrente critica, invece, più aspetti. Il primo, è quello relativo all'accertamento dei fatti.

Come già rilevato, in relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il TF ammette una violazione dell'art. 9 Cost. solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, se ha ommesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, in base ai fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili. In conformità all'art. 106 cpv. 2 LTF, chi ricorre deve spiegare, con precisione e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'influenzare l'esito del litigio.

In relazione ai differenti aspetti sollevati nell'impugnativa, una simile argomentazione non viene, tuttavia, adottata. Sia come sia, può essere in via abbondanziale rilevato che, circa le prove in relazione alle quali la ricorrente presenta le sue critiche, un arbitrio non appare dato.

In effetti: il doc. 18, cui viene fatto riferimento per sostenere che l'appartamento di X. non sarebbe utilizzato dalla sig.ra C., ma verrebbe subaffittato, non concerne il periodo fiscale 2014; stesso discorso vale per l'atto di vendita di cui al doc. 9 e per il protocollo della seduta del 19 novembre 2015. Più in generale, va nel contempo rilevato che le censure formulate hanno quale obiettivo di dimostrare che "C., domiciliata a Y., trascorre diverso tempo nella Svizzera centrale per motivi legati al lavoro", ovvero un aspetto che, non riferendosi specificatamente alla questione litigiosa, che è quella a sapere se chi insorge ha domicilio fiscale a Zugo oppure in Ticino, non dimostra di fatto alcunché.

Sempre richiamandosi al divieto d'arbitrio, la ricorrente critica poi l'applicazione del diritto. A differenza di quanto da essa sostenuto, la querelata sentenza va però confermata anche

[17] DTF 140 I 114 consid. 2.3.1; 137 I 145 consid. 2.2; 134 I 303 consid. 2.1; 132 I 29 consid. 2.1; Urs BEHNISCH, in: St. Galler Kommentar, Die Schweizerische Bundesverfassung, 3^a ed. Zurigo 2014, N 56 ad art. 127 Cost.; DE VRIES REILINGH (nota 14), n. 47 ss.; LOCHER (nota 11), p. 17.

sotto questo profilo, riguardo al quale il potere di cognizione del TF è per altro libero e non limitato a una verifica del rispetto dell'art. 9 Cost.[18].

Tenuto conto delle regole di ripartizione dell'onere della prova vigenti in materia[19], va in effetti rilevato che la prova della verosimiglianza richiesta al fisco ticinese a sostegno del diritto illimitato di imporre la ricorrente – sulla base di un'amministrazione effettiva sul suo territorio – risulta essere stata adottata.

Alla luce della situazione descritta dal giudizio impugnato in relazione al periodo fiscale in discussione, che vincola anche il TF (art. 105 cpv. 1 LTF), va infatti osservato:

- a) che l'attività dirigenziale è in sostanza nelle mani di C., presidente del CdA;
- b) che quest'ultima, imposta per il 50% nel luogo di domicilio (Nidvaldo) e per il 50% al sud delle Alpi, dove dispone di un appartamento e di un natante, non ha invece legami specifici con il Canton Zugo;
- c) che la società ricorrente, da lei per l'appunto diretta, ha solo dipendenti attivi e residenti nel Canton Ticino, dove pure va in definitiva localizzato – come traspare dalla ragione sociale e viene confermato da altri aspetti, quali l'iscrizione a RC, il contratto di licenza sottoscritto con la E., le spese principali di pubblicità, sponsor e rappresentanza, nonché i recapiti telefonici indicati sulla carta intestata – il fulcro dell'attività di mediazione immobiliare della società;
- d) che un'imponibilità illimitata nel Cantone Ticino era del resto già stata riconosciuta per il 2013, senza che la ricorrente sollevasse obiezione alcuna.

Nel contempo, nella misura in cui non debbano essere scartati a priori come fatti nuovi, che il TF non può prendere in considerazione, gli elementi addotti dalla contribuente a sostegno della conclusione secondo cui determinante sia la sede iscritta a RC non sono convincenti.

In effetti, e come già indicato dalla CDT, il fatto che "i clienti facoltosi che possono permettersi di acquistare case di pregio non si trovano a X., ma nella Svizzera interna", e la circostanza che la Presidente del CdA partecipi a diverse manifestazioni organizzate da E. in altri Cantoni o all'estero, non permettono per nulla di concludere che il baricentro della società sia a Zugo. D'altra parte, lo svolgimento nella sede di Zugo di riunioni del CdA (in ragione di 3-4 all'anno) e delle attività contabili, non cambia niente al fatto che il fulcro dell'attività volta a perseguire il raggiungimento dello scopo sociale non si trovi in tale luogo, bensì al sud delle Alpi e, in particolare, a X., poiché è lì che sono situati i beni immobili attorno ai quali ruota l'attività aziendale, ed è anche lì che, oltre alla direzione, sono attivi i dipendenti della società.

7. Secondo il giudizio del TF la CDT ha valutato la fattispecie correttamente

Proceduto a un apprezzamento complessivo della fattispecie, in conformità alla giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost.[20], la valutazione espressa nel merito dalla CDT va quindi condivisa e il giudizio impugnato confermato.

Secondo giurisprudenza, e almeno per il periodo fiscale 2014, è in effetti nel Canton Ticino che va di fatto individuato il centro gestionale, operativo ed economico della società[21].

III. Conclusioni

Per quanto rivolto contro il Canton Ticino, il ricorso è pertanto respinto. Per quanto rivolto contro il Canton Zugo, il ricorso è invece accolto. Di conseguenza, la decisione di tassazione emessa il 30 ottobre 2015 dall'autorità fiscale del Canton Zugo è annullata e l'importo di fr. 3'984,65 corrisposto alla stessa va restituito alla contribuente.

[18] Sentenze TF n. 2C_92/2012 del 17 agosto 2012 consid. 1.4 e n. 2C_199/2011 del 14 novembre 2011 consid. 1.3.

[19] Sentenze TF n. 2C_848/2017 del 7 settembre 2018 consid. 3.3 e n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1.

[20] Sentenze TF n. 2C_848/2017 del 7 settembre 2018 consid. 3.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1 e n. 2P.6/2007 del 22 febbraio 2008 consid. 2.2.

[21] Sentenze TF n. 2C_848/2017 del 7 settembre 2018 consid. 3.2 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2.